

curarsi della verità nei deposti de' Testimonj contro il solo imputato.

Per evitare la falsità delle accuse e prevenire le caluniose imputazioni, che sono molto facili e frequenti quando l'impunità ed il segreto favoriscono la delazione dei delitti, fu ordinato che i Processi Criminali dovessero esser preceduti da una formale Istanza che rendesse il Querelante debitore della verità o falsità dell'accusa.

Per assicurare viepiù la quiete dei Cittadini e garantire dall'insidie l'innocenza furono proibiti in ogni caso i Processi Camerali e reintegrati in tal guisa tutti indistintamente i Cittadini all'incontrovertibile diritto di difesa.

Si prescrissero degli efficaci provvedimenti affinchè i Rei o veri o supposti non rimanessero indifesi o venissero indebitamente afflitti con lunga e penosa carcere; E fu eliminato per sempre dalle procedure Criminali l'ingiusto abuso delle Prove Privilegiate, che un falso zelo di pubblica vendetta aveva introdotte per facilitar le condanne ne' più atroci misfatti, senza curare l'assurdo che quei mezzi istessi creduti irregolari o inefficaci a provare la verità in un delitto più lieve, potessero divenire abili e legittimi a porla in essere in un altro più grave.

Si vietò inoltre lo stile da gran tempo adottato di condannar come reo colui che alle citazioni del Giudice cercato avesse nella fuga o nell'asilo la sua sicurezza e recusato forse per semplice timore il purgarsi da un delitto, che gli era stato ingiustamente imputato, e fu prescritto che il contumace in qualunque tempo e in qualunque forma comparisse al Tribunale, venisse ammesso alla difesa medesima concessa ai rei presenti.

Il retratto delle Multe e delle Pene pecuniarie lungi dal permettersi che fosse amministrato con delle vedute Fiscali,